

**Circolare Regione Lombardia,
Direzione Generale Formazione,
Istruzione e Lavoro. Prot. n.
E1.2001.0048057 del 12 6 01
Oggetto: Circolare Esplicativa in
Ordine a: - Funzioni Amministrative
Sanzionatorie in Materia di Pubblici
Esercizi Delegate ai Comuni con la
L.r. n. 3/2001; - Fiere su Aree
Pubbliche e Fiere Istituite ai Sensi
della L.r. n.45/80; - Modifiche alla L.r.
15/2000; Panificazione Domenicale.**

sommario

Delega funzioni sanzionatorie in materia di pubblici esercizi.
Manifestazioni fieristiche.
Panificazione
Commercio su aree pubbliche

Delega funzioni sanzionatorie in materia di pubblici esercizi.

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disposto:

- la soppressione degli UPICA e l'abrogazione dell'articolo 10, comma 4 della Legge 287191 nella parte in cui individuava i predetti come i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in materia di pubblici esercizi;
- il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del d.p.r. n. 616/77 ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai pubblici esercizi e consumo di alimenti e bevande.

Sulla base del predetto trasferimento di funzioni amministrative in materia di pubblici esercizi ed in attuazione del principio di sussidiarietà la Regione con una disposizione normativa inserita nella legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978", ha delegato i comuni a ricevere i rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/81 e ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 287/91.

La Giunta Regionale con la d.g.r. n. 3815 del 16 marzo 2001 ha disposto che le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in materia di pubblici esercizi siano introitate nella loro totalità dai comuni competenti per la loro applicazione.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di pubblici esercizi delegate, ai comuni con la citata legge regionale n.3/2001, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale".

Manifestazioni fieristiche.

Le Previsioni normativa afferenti alla disciplina delle manifestazioni fieristiche sono attualmente previste:

- per quanto attiene al commercio al dettaglio su aree pubbliche dal d.lgs. 114/98 art. 27, comma 1 lettera e), ove per fiera viene definita la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Per tale forma di attività fieristica la regione Lombardia si è dotata di disciplina normativa con L. R. 15/00;

-per quanto attiene alle manifestazioni fieristiche oggetto di presentazione e promozione della produzione di beni e servizi dalla recente legge 7/01 che all'art.2 comma 1 lettera a) definisce manifestazione fieristica le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Giova precisare che la Regione Lombardia si era già dotata di regolamentazione con la L.R. 45/80 che sarà, a breve, armonizzata con le indicazioni poste dalla normativa nazionale su riportata.

Al fine di agevolare la corretta classificazione tra le due tipologie si propone il seguente quadro sinottico che evidenzia le principali peculiarità distintive:

| Fiere e mercati ex legge 114/98 | Manifestazioni fieristiche ex legge 7/01 |
|--|---|
| Interessano l'attività di vendita di merci al dettaglio e/o la somministrazione di alimenti e bevande su | Interessano l'esposizione, la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in idonei |

| | |
|---|---|
| aree pubbliche da operatori commerciali a cui il comune rilascia concessione (posteggio) | spazi espositivi (dalla normativa di specie individuati quali aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale); |
| sono istituite, gestite e regolamentate direttamente dai comuni, non prevedono alcun coordinamento sovra comunale né provvedimento autorizzativi o rilasciato di qualificazione regionale; | sono autorizzati dagli enti pubblici territoriali in rapporto alta qualifica attribuita (locale, regionale, nazionale e internazionale) su istanza di un organizzatore (soggetto pubblico o privato che progetta, realizza e promuove la manifestazione); |
| i posteggi sono assegnati solo ai titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche sulla base di una procedura e di criteri di priorità prestabiliti dalla normativa e dalla regolamentazione di specie | gli spazi espositivi (convenzionalmente definiti stando) sono assegnati sulla base di un regolamento liberamente adottato dall'organizzatore di condizione per l'accesso alle strutture |

Al fine di garantire una sempre maggiore diffusione delle notizie e degli eventi insistenti sul territorio lombardo entrambe le tipologie di fiere sopra indicate sono inserite in elenchi/calendari a tutt'oggi nettamente distinti.

Per un corretto inserimento delle manifestazioni fieristiche nei sopra richiamati calendari si invitano i Comuni ad inoltrare alle Camere di Commercio le relative informazioni attenendosi alle procedure e alle tipologie delle fiere come disciplinate dalla l.r. n. 15/00 e l.r. n.45/80. A tal fine giova ricordare che:

per quanto attiene al commercio al dettaglio su aree pubbliche (l.r. 15/00) è annualmente pubblicato un elenco di tali fiere predisposto da Unioncamere Lombardia sulla base delle segnalazioni che i comuni inviano (entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento) alla Camere di Commercio territorialmente competenti;

per le manifestazioni fieristiche oggetto di presentazione e promozione della produzione di beni e servizi, in base alle vigenti disposizioni regionali previste dalla legge regionale 45/80 (in corso di adeguamento a seguito della recente legge 7/01) è approvato dalla Giunta Regionale il

calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate dalla Regione (per le qualifiche regionale, nazionale e internazionale) e dai Comuni (per le qualifiche locali). Il calendario è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. I Comuni devono inviare alle Camere di Commercio (entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento) copia delle autorizzazioni rilasciate.

Panificazione

Al fine di evitare concorrenza sleale negli ambiti riconosciuti a prevalente economia turistica il pane prodotto nelle giornate domenicali e festive non deve essere esportato nei restanti comuni dove vige l'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Commercio su aree pubbliche

Si informa che con la l.r. n. 6/2001 sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 15/2000.

Nella gran parte trattasi di modifiche formali e di correzione di meri errori materiali.

Le modifiche significative riguardano:

l'articolo 15 comma 2 laddove "Per i residenti fuori regione le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991 sono convertite dai comune di residenza salvo che le normativa di altre regioni dispongano diversamente. In tal caso le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 112/1991 sono da considerarsi convertite di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel titolo autorizzatorio di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del d.lgs. 114/98". Pertanto gli operatori residenti in altre regioni e titolari di autorizzazioni itineranti rilasciate dalle camere di commercio ai sensi della l.r. n. 25/95 partecipano alle fiere ed esercitano il commercio in forma itinerante sul territorio lombardo con un titolo autorizzativo convertito di diritto ai sensi dei citato articolo 15 comma 2 della l.r. 15/2000. In tal caso i comuni non possono opporre impedimenti allo svolgimento delle attività a causa dei titolo autorizzatorio.

L'emendamento è finalizzato a superare l'eventuale contrasto fra la normativa della Regione Lombardia e la normativa di altre Regioni;

il paragrafo IV. 1, punto 5 dell'allegato A alla citata l.r. che è sostituito con "Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività'. Nella legge sono definite la "presenza effettiva in una fiera" e la "presenza in una fiera".

L'emendamento precisa i requisiti della "presenza in una fiera";

il paragrafo IV.2 punto 5 che è sostituito con 'I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica

o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi". Con la presente modifica si consente agli operatori di avere in concessione due posteggi nella medesima fiera.

L'emendamento è finalizzato ad armonizzare la disciplina di fiere e mercati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott. Raffaele Bisignani)

note
